



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/83 del 22.5.2024

Direttive di attuazione relative agli aiuti per acquisto riproduttori bovini da carne.

1. Requisiti di ammissibilità

Beneficiari. I beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Anagrafe regionale delle imprese agricole.

Riproduttori bovini. I riproduttori bovini maschi e femmine ammissibili all'aiuto, di età non superiore ai 5 anni, devono appartenere ad una delle seguenti razze: Charolais, Limousine, Piemontese, Chianina, Marchigiana, Pezzata rossa (linea carne), Sarda, Sardo-Modicana, Sardo-Bruna, Blonde D'Aquitaine e Aberdeen-Angus.

I riproduttori ammissibili devono essere iscritti ai libri genealogici gestiti dagli Enti selezionatori e avere massimo 5 anni di età.

Il certificato rilasciato dall'Ente selezionatore riconosciuto attesta l'appartenenza del soggetto al relativo libro genealogico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore e non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL o compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentele sino al secondo grado.

Requisiti dell'allevamento. La soglia minima per accedere agli aiuti è pari a 5 UBA calcolati sui capi bovini di qualunque categoria; non sarà applicata nessuna soglia per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura.

2. Intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile

L'Intensità dell'aiuto è differenziata in base ai seguenti criteri:

Tipologia di beneficiario/allevamento	Iscrizione sezione supplementare Libro B (solo femmine iscritte)	Iscrizione sezione principale Libro A	Allevamenti sardi Sezione principale
Caso generale	40%	60%	65%
Giovani agricoltori	50%	70%	75%



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Beneficiari con allevamenti localizzati nelle zone montane e/o svantaggiate	50%	70%	70%
Giovani agricoltori e con allevamenti localizzati in zone montane e/o svantaggiate	60%	80%	80%

La spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza sarà parametrata secondo i prezzi medi nazionali ISMEA. Per le razze Blonde D'Aquitaine (BD) e Aberdeen-Angus (AA) continuano ad applicarsi i massimali di cui alla Delib.G.R. n. 23/13 del 6 luglio 2023 e di seguito riportati.

	BD	AA
Vitelle da 6 mesi fino a 12 mesi	€ 1.600,00	€ 1.350,00
Manze oltre i 12 mesi e fino a 18 mesi	€ 2.500,00	€ 2.700,00
Vacche oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi	€ 2.150,00	€ 3.250,00
Torelli da 6 mesi e fino ai 12 mesi	€ 3.000,00	€ 3.500,00
Tori oltre i 12 mesi e fino ai 60 mesi	€ 4.500,00	€ 4.250,00

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dall'Ente selezionatore riconosciuto che attesti l'appartenenza del soggetto al libro genealogico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.

I pagamenti devono essere effettuati tutti con bonifico bancario o altro metodo tracciabile.

3. Modalità e criteri di erogazione degli aiuti

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, l'Agenzia LAORE Sardegna predispone un apposito bando, gestisce l'istruttoria delle domande e evade le richieste dei beneficiari in base all'ordine cronologico-protocollare.

L'aiuto verrà erogato, fino ad esaurimento del fondo stanziato, in forma di rimborso previa verifica dei requisiti di ammissibilità e in presenza delle fatture che attestino l'acquisto dei riproduttori.

Il rimborso delle spese sostenute, sarà subordinato al rispetto dei massimali fissati dal Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'a degli articoli 107 e 108 del Trattato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal decreto assessoriale del 28 agosto 2020, n. 3128/DecA/30.

Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a ciascuna “impresa unica”, come definito dall'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di euro 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).